

Rigoni di Asiago

Whistleblowing Policy

– Versione Breve –

Sommario

Sommario	1
A. PREMESSE	2
1. RIFERIMENTI NORMATIVI	2
2. DEFINIZIONI	2
B. AMBITO DI APPLICAZIONE	3
3. CHI SONO I SEGNALANTI	3
4. OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI ed ESCLUSIONI	4
5. MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	5
C. I CANALI DI SEGNALAZIONE	5
1. SISTEMA DI SEGNALAZIONE	5
2. IL GESTORE	6
3. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE	6
4. CONDIZIONI E MODALITA' PER LE SEGNALAZIONI ESTERNE	7
5. CONDIZIONI PER LA DIVULGAZIONE PUBBLICA	7
D. TUTELE	7
1. MISURE DI SOSTEGNO	8
E. SANZIONI IN CASO DI INOSSERVANZA	8
F. TRATTAMENTO DATI PERSONALI	9

A. PREMESSE

Il 30 marzo 2023 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 di “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” che aggiorna, a livello nazionale, la disciplina in materia di “whistleblowing”. La presente Policy si propone di disciplinare il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni, da chiunque inviate o trasmesse, anche in forma anonima, nel rispetto delle tutele previste per legge e dei principi etici sanciti nel Codice Etico aziendale.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»;
- Direttiva (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, n. 1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
- Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali»;
- Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati;
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali;
- Linee guida ANAC «in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne» approvate con Delibera n°311 del 12 luglio 2023;
- «Nuova disciplina “Whistleblowing” - Guida operativa per gli enti privati» di Confindustria di ottobre 2023.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento, si intendono per:

- «divulgazione pubblica»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- «Organismo di gestione delle Segnalazioni» (“OGS”): soggetto incaricato della ricezione e gestione delle segnalazioni effettuate attraverso il canale di segnalazione interno messo a disposizione da Rigoni di Asiago;

- «modello organizzativo, modello 231, MOG 231» : modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Rigoni di Asiago ai sensi del d.lgs. 231/2001;
- «ritorsione»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- «segnalante»: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- «segnalato»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
- «segnalazione effettuata in mala fede» o «segnalazione in mala fede»: segnalazione effettuata da parte del segnalante che, al momento dell'effettuazione della segnalazione, della denuncia o della divulgazione pubblica, non aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulla violazione oggetto di segnalazione, denuncia o divulgazione fossero vere;
- «ANAC»: Autorità Nazionale Anticorruzione

B. AMBITO DI APPLICAZIONE

3. CHI SONO I SEGNALANTI

Ai sensi della presente policy, e come da D. Lgs. 24/2023, possono inviare le Segnalazioni le seguenti categorie di soggetti – ai quali sono riconosciute le tutele e le garanzie prevista dalla norma e indicate nei capitoli a seguire:

- ✓ Lavoratori subordinati
- ✓ Lavoratori autonomi
- ✓ Liberi professionisti e consulenti
- ✓ Tirocinanti, retribuiti e non retribuiti
- ✓ Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto
- ✓ lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi (“fornitori”)

i quali, in ragione del rapporto giuridico intercorrente con Rigoni di Asiago, siano venuti a conoscenza di informazioni o fatti, oggetto della presente policy.

Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente alla costituzione del rapporto (ad esempio, se si tratta di un candidato) o successivamente alla cessazione del rapporto.

Le tutele del segnalante sono riconosciute anche a:

- “*Facilitatore*”: persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata

- Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, e che sono legate allo stesso da uno *stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado*;
- *Colleghi* di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un *rapporto abituale e corrente*;
- *Enti di proprietà* - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica
- *Enti presso i quali il segnalante*, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica *lavorano*
- *Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante*, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica

4. OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI ed ESCLUSIONI

Possono essere segnalate le informazioni relative a violazioni delle categorie di seguito indicate:

a) Violazioni delle disposizioni normative nazionali:

- *illeciti penali, civili, amministrativi o contabili*
- *Condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001;*
- *Violazioni del modello di organizzazione e gestione adottato da Rigoni di Asiago*

b) Violazioni del diritto UE:

- *Illeciti di cui all'Allegato della direttiva (UE) 2019/1937 e, anche se non indicati, se relativi ai settori:*
appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi
- *atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione:* ad esempio, frodi, corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione.
- *Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali:* ad esempio, violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.
- *Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti:* ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il segnalante, ragionevolmente, ritiene sulla base di elementi concreti che potrebbero accadere.

⇒ Sono escluse le segnalazioni basate su semplici supposizioni o “voci di corridoio”: il segnalante deve agire in base ad una convinzione ragionevole che i fatti denunciati siano veri.

- ⇒ Sono altresì escluse le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.
- ⇒ La disciplina del Whistleblowing, inoltre, non trova applicazione alle segnalazioni di violazioni disciplinate da norme speciali dell'Unione europea o dell'ordinamento italiano che già garantiscono adeguate procedure di segnalazione.
- ⇒ Da ultimo, sono escluse le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

5. MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001

Rigoni di Asiago S.r.l. ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ed ha nominato un Organismo di Vigilanza.

Rientrano nell'ambito di applicazione della presente policy anche le segnalazioni relative a violazioni del Modello 231 adottato, nonché delle procedure dallo stesso richiamate, oppure segnalazioni relative a condotte rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Il nuovo sistema di segnalazione whistleblowing adottato con la presente procedura sostituisce a tutti gli effetti qualsiasi altro sistema precedentemente adottato dall'azienda per tali segnalazioni, originariamente correlate all'adozione del Modello Organizzativo ex D.lgs. n. 231/2001.

Eventuali segnalazioni inviate all'indirizzo di posta elettronica dedicato all'Organismo di Vigilanza - che resta attivo per le usuali comunicazioni di rito (es. flussi informativi, quesiti) - potranno essere prese in considerazione dal medesimo Organismo, se da quest'ultimo ritenute fondate, ma non saranno protette dal regime giuridico garantito al canale di whistleblowing (D.lgs. n. 24/2023).

C. I CANALI DI SEGNALAZIONE

1. SISTEMA DI SEGNALAZIONE

Il segnalante può inviare la propria segnalazione, anche anonima, utilizzando il portale messo a disposizione da Rigoni di Asiago (cd. Canale di segnalazione interno), presente a questo link:
<https://rigoni.wb.scuadra.online/#/>

Il portale web è fornito da una Società terza rispetto a Rigoni di Asiago.

Per le richieste di supporto tecnico e assistenza inerenti il mero funzionamento tecnico del portale è possibile scrivere al Fornitore, che garantisce la riservatezza del soggetto segnalante, al seguente indirizzo mail: supporto@scuadra.it. Si precisa e ribadisce che il servizio di supporto tecnico non entra nel merito delle segnalazioni e non ne vede il contenuto, ma si limita a fornire assistenza tecnica sul funzionamento del portale.

Il segnalante può utilizzare il portale da qualsiasi dispositivo dotato di connessione dati. Non è richiesta nessuna registrazione o log in; nel portale stesso non sono installati cookies.

Dopo l'accesso, il segnalante sarà guidato nella compilazione di un questionario che permetterà di fornire gli elementi caratterizzanti la segnalazione (fatti, contesto etc.) oltre che l'eventuale caricamento di allegati.

Nel momento dell'invio della segnalazione il Portale rilascerà al segnalante un codice identificativo univoco (ticket).

Questo numero, conosciuto solamente dal segnalante, servirà al segnalante per accedere, sempre attraverso il Portale, alla propria segnalazione al fine di: monitorarne lo stato di avanzamento e verificare la presa in carico; inserire ulteriori elementi per circostanziare la segnalazione; integrare le proprie generalità qualora lo ritenga; sottoporre o rispondere ad eventuali domande di approfondimento o chiedere un incontro di persona.

Il Portale permette, infatti, di instaurare un colloquio virtuale tra segnalante e ricevente garantendo la necessaria riservatezza e, a discrezione del Segnalante, l'anonimato.

E' data la facoltà al segnalante di identificarsi sin dalla prima compilazione della segnalazione o in un momento successivo, o – qualora lo ritenga – di rimanere anonimo.

Nel portale è resa l'informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e ss. del Reg. UE 679/2016.

2. IL GESTORE

L'Organismo di Gestione delle segnalazioni è un soggetto terzo ed indipendente rispetto alla Società, il quale offre le garanzie previste dalla normativa in merito alla riservatezza del segnalante e le tutele allo stesso accordate. Altresì l'OGS è in possesso di idonei requisiti professionali e di conoscenza specifica per la gestione delle segnalazioni, dal ricevimento delle stesse alla conclusione.

Qualora l'oggetto delle segnalazioni si riferisca a violazioni del Modello 231 di Rigoni di Asiago o a condotte rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, l'OGC provvede a condividere il contenuto della segnalazione con l'Organismo di vigilanza.

3. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Una volta presentata la Segnalazione, il Segnalante riceverà una conferma di ricezione della Segnalazione entro 7 giorni dall'invio.

In particolare, l'Organismo di Gestione delle Segnalazioni avvisa di aver preso in carico la segnalazione mediante indicazione a margine della segnalazione stessa, visibile dall'autore della segnalazione attraverso il portale – in caso di segnalazione anonima -, o mediante invio di email all'autore.

Le Segnalazioni Interne saranno gestite come segue dall'OGS, con il coinvolgimento – se l'oggetto della segnalazione lo richiede - dell'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Se la segnalazione risulta essere improcedibile e *prima facie* fondata, l'OGS comunica al Segnalante l'esito negativo per improcedibilità o manifesta infondatezza.

In caso contrario, l'OGS provvede alla fase istruttoria e conclusiva. Il riscontro relativo all'esito della segnalazione sarà fornito entro 3 mesi dalla conferma di ricezione

4. CONDIZIONI E MODALITA' PER LE SEGNALAZIONI ESTERNE

E' istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) un canale cd. "esterno" per le segnalazioni.

L'accesso al canale esterno è consentito solo al ricorrere di determinate condizioni espressamente previste dal legislatore.

In particolare, la persona segnalante può effettuare una segnalazione a questo canale se, al momento della sua presentazione:

- Canale interno non attivo o non conforme a normativa;
- La persona ha già fatto la segnalazione interna ma non ha avuto seguito
- La persona segnalante ha fondati motivi (sulla base di circostanze concrete allegare ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni) di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o questa potrebbe determinare rischio di ritorsione
- La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse

5. CONDIZIONI PER LA DIVULGAZIONE PUBBLICA

Mediante la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Utilizzabile solo qualora:

- ad una segnalazione interna a cui l'ente non abbia dato riscontro nei termini previsti abbia fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli.
- la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli
- la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto ha fondato motivo, di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse

D. TUTELE

Sono garantite le seguenti tutele:

➤ **Riservatezza**

La tutela della riservatezza è garantita al segnalante, al facilitatore, alla persona coinvolta e alle persone menzionate nella segnalazione. L'identità dei predetti soggetti non saranno rivelate a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni senza il consenso espresso della stessa persona segnalante

I dati degli interessati sono trattati nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali.

La tutela della riservatezza è anche in ambito disciplinare contro il presunto autore della condotta segnalata. In particolare, l'identità del segnalante sarà rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Nel caso in cui l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare, questa sarà rivelata solo dietro consenso espresso del segnalante.

➤ **Divieto di ritorsioni**

E' sancito il divieto di porre in essere atti, provvedimenti, comportamenti od omissioni, anche solo tentati o minacciati, che provocano o possono provocare al segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC, che si occuperà di svolgere le dovute verifiche.

➤ **Le limitazioni della responsabilità civile, penale, amministrativa o disciplinare rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni.**

Se cumulativamente presenti le seguenti condizioni:

1. Fondati motivi, al momento della rilevazione o diffusione delle informazioni, per ritenere che tale rivelazione o diffusione è necessaria per svelare la violazione
2. Effettuare la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia nel rispetto delle condizioni che il legislatore ha previsto nel d.lgs. n. 24/2023

Allora al segnalante non saranno contestate responsabilità correlate a:

- Rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio e professionale, scientifico o industriale;
- Violazione del dovere di fedeltà e di lealtà
- Violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore
- Violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore
- Rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta

1. MISURE DI SOSTEGNO

Presso Anac è istituito un elenco (consultabile dal sito dell'Autorità) di Enti del Terzo settore convenzionati che prestano assistenza e consulenza a titolo gratuito:

- sulle modalità di segnalazione;
- sulla protezione dalle ritorsioni riconosciuta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea;
- sui diritti della persona coinvolta;
- sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato

E. SANZIONI IN CASO DI INOSSERVANZA

Il segnalante perde le suddette tutele nei casi in cui sia accertato (anche con sentenza di primo grado) la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione, ovvero sia accertata la responsabilità civile per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa. In tali casi al soggetto segnalante e denunciante è applicata anche una sanzione disciplinare.

Rigoni di Asiago Srl
via Oberdan, 28
36012 Asiago - Vicenza - Italia
Tel +39 0424 603611
Fax +39 0424 64055
info@rigonidiasiago.com
amministrazione@pec.rigonidiasiago.com
www.rigonidiasiago.com

Stabilimento di produzione
via Gecchelini, 1
36010 Foza (VI) ITA

Stabilimento di produzione,
logistica e spedizioni
via dell'Agricoltura, 21
37041 Albaredo d'Adige (VR) ITA

Capitale sociale 13.887.893,07 € i.v.
Cod. Fiscale e Partita IVA
03722320243

Iscrizione Registro delle Imprese
03722320243
REA: VI - 348475

**Rigoni
di Asiago**

E' prevista l'applicazione di una sanzione disciplinare anche nei casi in cui si verifichi:

- a) l'effettuazione della segnalazione in mala fede;
- b) la rivelazione dell'identità del segnalante, delle persone connesse e di ogni altra informazione dalla quale possa evincersi la loro identità;
- c) ogni comportamento volto a ostacolare la segnalazione;
- d) il tentativo di identificare il segnalante;
- e) la mancata gestione della segnalazione per dolo o colpa grave, ivi compreso il mancato rimedio, da parte di chi ne abbia i poteri, alle violazioni o alle ritorsioni segnalate;
- f) l'adozione di comportamenti ritorsivi.

Le violazioni della presente procedura da parte di soggetti terzi, non dipendenti dell'ente, potranno essere sanzionate in virtù di apposita clausola contrattuale.

Si richiama espressamente il Codice disciplinare aziendale integrato con le previsioni ex D.Lgs. 231/2001 con riferimento alla tipologia di sanzioni applicabili ai diversi soggetti destinatari e gradazione delle stesse, nonché con riferimento al procedimento di contestazione disciplinare.

Il Sistema Disciplinare previsto dal Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001, ove necessario, sarà opportunamente integrato per tenere conto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 24/2023 e della presente procedura adottata dal Consiglio di Amministrazione.

F. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le Segnalazioni ed il trattamento di dati personali che potrebbe derivarne sono gestiti nel rispetto delle previsioni di cui al GDPR e della normativa locale applicabile in materia di protezione dei dati.

Rigoni di Asiago ha individuato, con l'ausilio del proprio Data Protection Officer, misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi specifici derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA).

Si rimanda all'informativa privacy ex art. 13 GDPR per maggiori informazioni relative al trattamento dei dati personali.

[FINE]